



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **LECCE**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | D'ANTONIO | PIER LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | EPICOCO | ANNAMARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PEPE | PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7534/2013
depositato il 18/06/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM070100019/2013 ASSENTE 2010
RITENUTE
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

UNIONE SPORTIVA LECCE S.P.A.
LEGALE RAPPR. TESORO SAVINO
VIA TEMPLARI 11 73100 LECCE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE



SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 7534/2013

UDIENZA DEL

09/11/2017 ore 09:30

N°

1061

PRONUNCIATA IL:

- 5 MAR. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 MAR. 2018

Il Segretario

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Carmela FRASANTE)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Unione Sportiva Lecce S.p.A. presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVM070100019/2013 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Lecce con il quale venivano accertate Ritenute alla fonte relative all'anno d'imposta 2010 non versate su compensi erogati a favore di società che avevano affiancato i calciatori. La società eccepiva:

- la carenza di motivazione;
- la carenza di imponibilità dei compensi quali "fringe benefit";
- mancato contraddittorio con i percettori dei redditi;
- errata determinazione della base imponibile;
- verifica della Guardia di Finanza non avente effetti giuridici nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione.

Chiedeva altresì la sospensione degli effetti dell'atto impugnato ex art. 47 del D.Lgs. 546/92.

In data 20/09/2013 l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni con le quali si opponeva a tutte le eccezioni sollevate dalla società ricorrente ed insisteva sulla debenza delle ritenute alla fonte sui compensi erogati alle società facenti capo ai procuratori dei singoli calciatori, poiché trattavasi di fringe benefit.

In data 28/04/2016 l'Unione Sportiva Lecce S.p.A. presentava memorie con le quali indicava a conforto della propria difesa, la pronuncia giurisprudenziale della C.T.P. di Lecce che su medesimi fatti si era pronunciata favorevolmente al contribuente.

In data 12/10/2017 la società ricorrente presentava ulteriori memorie ed insisteva per l'accoglimento anche alla luce dei precedenti favorevoli della Sez. V di codesta Commissione.

All'odierna Pubblica Udienza la Commissione, sentite le parti, sentito il relatore e visti gli atti si riserva di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva che l'eccezione relativa al difetto di motivazione è priva di fondamento in quanto l'atto impugnato contiene l'iter logico-giuridico posto a base dell'atto

Foglio n. 1



impositivo.

Esso deriva da PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Lecce con il quale si rilevavano numerosi compensi corrisposti dalla società Unione Sportiva Lecce S.p.A. a diverse società amministrate dagli agenti di diversi calciatori ed in particolare:

- F.G.P.A.;
- LS PRO SPORT S.R.L.;
- VANESSA NICOLARDI;
- IFA DI MARCELLO BONETTO & C. S.A.S.;
- FRANCESCO CALIANDRO;
- MARTORELLI GIOCONDO S.R.L.;
- CP & P. MANAGEMENT DI PEVERANI CLAUDIO;
- PROMOSPORT S.R.L.;
- PASQUALIN D'AMICO PATNERS S.R.L.;

senza dimostrare l'attività svolta da tali società. L'Agenzia assimilava tali prestazioni a compensi che i singoli giocatori avrebbero dovuto corrispondere ai propri agenti. Pertanto le somme erogate a tale scopo venivano considerate somme da assoggettare a ritenute alla fonte poiché aventi natura di retribuzione aggiuntiva.

Secondo l'Ufficio i contratti conclusi tra l'U.S. Lecce S.p.A. ed alcune società facenti capo ad alcuni procuratori sarebbero in realtà contratti simulati, perché le prestazioni di servizi in favore dei calciatori, oggetto di tali contratti, non sarebbero mai state eseguite e le relative somme sarebbero state finalizzate a corrispondere compensi per conto del singolo calciatore, al proprio procuratore, quindi si configurerebbe come un ulteriore compenso corrisposto al calciatore.

Alla base dell'accertamento vi è la presunzione che il contratto tra la U.S. Lecce S.p.A. e le varie società fosse simulato. La presunzione è basata unicamente sul presupposto che dette società fossero riconducibili ai rappresentanti di calciatori che per regolamento FIFA non potevano rappresentare più di una parte.

A parere della Commissione, l'Ufficio non ha fornito adeguata prova di tale simulazione da cui desumere l'esistenza di un accordo a tre (società sportiva – società di intermediazione – calciatore), neppure con la considerazione che la società non sia stata in grado, in sede di verifica di



indicare quali siano state le prestazioni effettuate in esecuzione del contratto di “affiancamento” tendente a migliorare lo stato psico-fisico del calciatore.

Inoltre la società beneficiaria di tali compensi è una società di capitali con propria personalità giuridica che ha percepito i compensi da parte dell’U.S. Lecce S.p.A. e che avrà pagato le relative imposte. Assoggettare a ritenuta tali compensi come se fossero compensi del calciatore pone problemi relativi alla doppia imposizione.

A conforto di tale impostazione è intervenuta anche la modifica legislativa e regolamentare della FIFA negli anni successivi a quello oggetto di contestazione.

Con decorrenza 01/01/2014 è stato introdotto l’art. 4 bis dell’art. 51 TUIR che prevedeva l’assoggettamento ad imposizione del solo 15% delle attività di assistenza al calciatore erogate dalla società sportiva ai procuratori.

Tale articolo è stato con la Legge di Stabilità 2016 abrogato senza prevedere ulteriori disposizioni. Anche il Regolamento FIGC il cui art. 19 in vigore fino al 31.12.2014 prevedeva che un agente potesse rappresentare gli interessi di un solo calciatore e potesse autorizzare la società calcistica a pagare per suo conto l’agente. E l’art. 16 dello stesso Regolamento ribadiva l’obbligo del mandato scritto e che un agente potesse rappresentare gli interessi di una sola parte, cioè o del club o del calciatore.

I regolamenti pur non essendo atti normativi regolano l’attività e la loro osservanza è sottoposta ai poteri di controllo della FIGC.

Anche tale Regolamento ha subito una notevole modifica con l’adozione dal 01/04/2015 del nuovo regolamento nel quale all’art. 7 è specificato che il procuratore sportivo può operare sia nell’interesse di una sola parte contrattuale, sia nell’interesse di più parti purché ci sia il consenso scritto tra le parti. Tale modifica regolamentativa automaticamente dispone la non assoggettabilità in capo al calciatore dei compensi percepiti dall’agente.

Pertanto la Commissione ritiene che in assenza di prova che il contratto tra la società sportiva e la società erogatrice di servizi nei confronti del calciatore fosse simulato non è possibile ascrivere i compensi percepiti dalla società erogatrice dei servizi a reddito di lavoro dipendente del calciatore. Data la difficoltà interpretativa della materia, appare equo compensare le spese.



P.T.M.

La Commissione sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/11/2017 così decide:
accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 05 marzo 2018

Il Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)

Il Presidente
(Dr. Pier Luigi D'Antonio)

